

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - **Decreto dirigenziale n. 128 del 25 giugno 2010 – Rinnovo Concessione con variazione superficie in diminuzione Azienda Agro-turistico-venatoria "CIORLANO" in Agro del Comune di Ciorlano (CE) Art. 23 - L.R. 8/96.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie ;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°25 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;
- con decreto dirigenziale n°957 del 07/11/2000 è stata concessa al sig. DELLI CARPINI Giuseppe nato a Prata Sannita (CE) il 19.3.1944, quale rappresentante della Associazione senza scopo di lucro "CAM-PANIA FELIX", con sede in Prata Sannita (CE) alla via G. Marconi n°33 , la costituzione dell'Azienda Agro-Turistico-venatoria "CIORLANO" della superficie di HA 716.02.47, composto di Ha 659.99.65 dati in uso dal Comune di Ciorlano e da Ha 56.02.82 di territorio di proprietà privata inglobata, ai sensi dell'art.15 dei "criteri per la costituzione di Aziende faunistiche-venatorie e di Aziende Agri-turistico-venatorie" approvato dal Consiglio della Regione Campania il 15.11.99, ricadenti nel Comune di CIORLANO (CE) con scadenza 30 giugno 2005;
- con decreto dirigenziale n°53 del 28/04/2005 è stato concesso al sig. Sig. DELLI CARPINI Giuseppe, il rinnovo della concessione dell' Azienda Agro-Turistico-venatoria "CIORLANO" della superficie di ha 716.02.47 ricadenti nel Comune di CIORLANO (CE) con scadenza 30 giugno 2010;

CONSIDERATO che

- nel semestre precedente la scadenza di tale concessione, il sig. DELLI CARPINI Giuseppe, ha prodotto istanza con la relativa documentazione, assunta al protocollo n°1097368 del 18.12.2009, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per il quinquennio 2010/2015, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento "nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°625 del 22.9.2003";
- la superficie massima prevista dall'art.10 del regolamento per la costituzione di aziende agro-turistico-venatorie è di ha 600;
- il Sig. DELLI CARPINI Giuseppe, in qualità di concessionario dell'Azienda Faunistica omonima, ha comunicato con nota assunta al protocollo della Regione Campania, Settore Foreste, Caccia e Pesca in data 23 giugno 2010, prot n°0538930, a seguito di richiesta da parte del Settore Foreste e Caccia con nota del 31.5.2010 prot. n°0472286, delle variazioni per quanto si attiene la superficie dell' azienda, nel senso che ha 122,82 , riguardante lotti di terreno distinti in catasto terreni del Comune di Ciorlano (CE) al foglio 10 part.lla 450, 391, 402, 395, foglio 11 part.lla 16, 24, 31, 71, 74, 75, 101, 105, 107, 118, 19, 17 e part.lla 26, 27, 42, 48, 55, 62 e 66 del foglio 12 sono stati scorporati dall'azienda faunistica, quindi da detrarre alla citata superficie di ha 716.02.47;
- dall'esame della documentazione allegata alla nota su indicata si fa presente che il territorio di ha 122,82 interessato allo scorporo dall'azienda risulta collocata al confine del perimetro di delimitazione

dell'azienda e quindi la detrazione dello stesso non costituisce elemento di discontinuità nella superficie, né, modifica le condizioni e le caratteristiche per le quali è stata istituita l'azienda;

- la modifica della parte del confine dell'azienda interessato alla riduzione della superficie comporta una migliore definizione del confine dell'azienda che così risulta delimitato da confini naturali;
- pertanto la superficie risulta non eccedere il limite massimo di 600 ha previsto dall'art.10 del regolamento per la costituzione di aziende agro-turistico-venatoria;

RITENUTO pertanto la richiesta del sig. DELLI CARPINI Giuseppe possa essere accolta;

VISTI

- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- l'art.23, comma 1, della L.R. 8/96;
- altresì il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio "Foreste e Caccia" incardinato nel Settore Foreste Caccia ed Acque Interne;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

- al sig. DELLI CARPINI Giuseppe nato a Prata Sannita (CE) il 19.3.1944, quale rappresentante della Associazione senza scopo di lucro "CAMPANIA FELIX", con sede in Prata Sannita (CE) alla via G. Marconi n°33, è concesso il rinnovo della concessione dell'"AZIENDA AGRO-TURISTICO-VENATORIA CIORLANO", per una superficie complessiva di Ha 593.20.00, ricadente nel Comune di Ciorlano (CE) ai sensi dell'art.23 della L.R.8/96 nonché dei nuovi criteri emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

La presente concessione di rinnovo è assoggettata al rispetto degli stessi obblighi indicati nel decreto di prima concessione che si intendono riportati e trascritti, compreso il pagamento della tassa di concessione annuale prevista

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' FINO AL 30 giugno 2015;

Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1) copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà assentite;
- 3) copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri";
- 4) planimetria dell'azienda con l'indicazione del territorio destinato a zona di rifugio della selvaggina;

Il concessionario inoltre, in caso di controlli da parte dell'autorità preposta, è tenuto ad esibire il presente atto unitamente al decreto di prima concessione;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei “criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie” emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, comporta la revoca immediata della concessione.

La Concessione è subordinata, altresì, alle risultanze dei controlli che potranno essere effettuati sulla consistenza territoriale dell'azienda, sulla permanenza delle caratteristiche ambientali nonché in merito alla disponibilità di proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti all'interno del perimetro dell'azienda per il rinnovo.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

d.ssa Lombardo Daniela